

DOVE VA LA COOPERAZIONE

di Sergio D'Angelo*

Il dibattito che ha preceduto ed infine prodotto l'approvazione della legge n.142 del 2001 sulla ridefinizione della posizione del socio lavoratore ha prodotto un testo finale che lascia alcuni dubbi che sarà bene chiarire e precisare quanto prima. La preoccupazione circa la questione del doppio rapporto di lavoratore e socio, con il riconoscimento non solo di rapporti di lavoro dipendente ma anche rapporti di collaborazione coordinata; l'esclusione dell'art.18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo, sollevano problemi oggettivi e legittimi sui quali credo occorrerà, nelle prossime settimane, riflettere. Nonostante le finalità mutualistiche della cooperativa siano garantite dal divieto di distribuzione degli utili e delle riserve, nonché dall'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità, il rischio di uno stravolgimento sostanziale della cooperazione appare consistente anche alla luce delle norme recentemente approvate alla Camera. Lo scopo che nell'impresa capitalistica si realizza attraverso la distribuzione degli utili, nella società cooperativa richiede invece una partecipazione diretta del socio alla gestione sociale. La cooperativa è a tutti gli effetti una società che svolge attività di impresa e che inoltre ha nel proprio statuto clausole di democrazia e di mutualità verso i soci e verso l'esterno, perseguendo scopi di pubblica utilità. Tuttavia, la possibilità di un essere (ed agire) alternativi nel rapporto con il mercato o, più semplicemente, nel determinare e preferire modelli dell'organizzazione del lavoro compatibili con la promozione professionale e sociale dei lavoratori, i diritti e le garanzie, le regole della democrazia e la partecipazione respon-



sabile – è stata da sempre, per la cooperazione, più questione culturale che non legislativa, più opzione politica che vincolo istituzionale. La dimensione normativa, proprio perché stabilisce responsabilità e definisce il sistema delle regole e delle garanzie, è sicuramente importante. I parziali fallimenti di alcune leggi importanti di tutela e il mancato raggiungimento di obiettivi di democrazia sostanziale e di partecipazione effettiva dei soci, ci dicono che va considerato meglio anche la dimensione ed i risvolti culturali di modelli ed esperienze imprenditoriali che si sono comunque positivamente realizzate. Quelle esperienze di autogestione che si sono affermate, lo sono state più per la propria capacità di costruire e sviluppare relazioni significative interne e col territorio, che per la rigida applicazione di regolamenti e leggi.

Anche se manca un incentivo alla motivazione ed un riconoscimento adeguato della specificità culturale del socio lavoratore e del suo essere imprenditore/lavoratore al tempo stesso, la legge 142 va colta comunque come occasione per una riflessione complessiva sul significato e l'orientamento che si intende assumere nel rapporto tra socio e cooperativa. In generale la preoccupazione che una maggiore flessibilità nel rapporto di lavoro possa favorire qualche distorsione è forte, con la conseguenza di una progressiva perdita del senso di appartenenza, della riduzione della motivazione da parte dei soci ed una contemporanea riduzione della capacità di attrazione che è sempre stato un punto di forza fondamentale per la cooperazione (anche se già da tempo appariva in crisi). Ci si attendeva un provvedimento diverso; giustamente una legge che contribuisse a rendere l'impresa cooperativa certo più competitiva sul mercato, ma anche (perché no) più condivisa e dunque percepita più competitivamente dai soci lavoratori rispetto all'impresa controllata dal capitale. Forse la maggiore competitività di cui si ha bisogno è più qualità del lavoro che non di prodotto, più senso al lavoro che nell'organizzarlo efficientemente. Nel modello di impresa cooperativa, prodotto ed efficienza organizzativa si devono cercare solo come

conseguenza e mai come obiettivo perseguito separatamente alla qualità del lavoro, dal momento che, più concretamente, il lavoro non dovrebbe essere considerato solo strumento necessario alla produzione, ma elemento essenziale distintivo rispetto al modello capitalistico di impresa.

Il tema della qualità del lavoro nelle cooperative è strettamente connesso al tema della partecipazione dei soci. Sappiamo che nel caso della cooperazione sociale, questo tema, non è tra l'altro affatto separabile da una certa cultura dei diritti, mentre la riorganizzazione del welfare potrebbe richiedere, (come in parte già si verifica) più flessibilità e quindi esporre al rischio di un graduale abbassamento del sistema di garanzie e di protezione sociale. Per questo, è evidente che la cooperazione sociale non trarrà alcun beneficio da un uso distorto della legge, mentre la valorizzazione delle risorse e la creazione di nuovi lavori per la realizzazione di nuovi diritti restano l'unica frontiera accettabile.

La legge 381 ha dato identità e ruolo ad un soggetto originale e specifico delle politiche sociali e dell'integrazione delle fasce deboli. Oggi il bisogno di una visione d'insieme che dia senso e valorizzi il percorso fatto in questi anni, è anche la necessità di una visione più strategica, in grado di fornire nuovi sedi di progettualità e di contrattualità con il pubblico e altri soggetti della società.

